

MEDICAL
INSURANCE BROKERS

- GUIDA PRATICA -

**ASSICURAZIONI E GIOVANI MEDICI:
LA NORMATIVA VIGENTE,
GLI OBBLIGHI E LE POLIZZE PROPOSTE**

LA POLIZZA PROFESSIONALE RC COLPA GRAVE È OBBLIGATORIA?

SI, è obbligatoria, ecco perché:

la legge Gelli/Bianco (Legge 24 del 2017) ha introdotto delle novità in materia di copertura assicurativa; l'articolo 10 comma 3 stabilisce l'**obbligo assicurativo** per tutti i medici esercenti la libera professione, quindi con una responsabilità contrattuale con il paziente. Inoltre, anche l'esercente la professione sanitaria presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ha l'obbligo di adeguata copertura assicurativa con oggetto la rivalsa nel caso di eventi commessi con colpa grave.

Questo il testo:

“Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.

Il medico in formazione specialistica, pertanto, è obbligato a stipulare una assicurazione RC Colpa Grave.

L'Università in cui lo specializzando è iscritto copre, come sancito dall'Art. 41 comma 3 del D.Lgs 368 del 1999, per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale.

Questo il testo, in cui d'altronde si evince che l'Università **NON** copre per la RC Colpa Grave:

“L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.”

GLI SPECIALIZZANDI SONO STATI MAI CONDANNATI?

Purtroppo si.

Di seguito sono illustrate e commentate due sentenze in cui i medici in formazione specialistica hanno subito una condanna.

Sentenza n° 1

IL CASO IN SINTESI

Una donna ricoverata in una casa di cura dopo l'amniocentesi eseguita da un medico e la successiva comparsa di perdite di liquido amniotico, è stata lasciata in cura alla sostituta di questo, specializzanda, essendo lui partito per l'estero. La specializzanda, per le perdite di liquido amniotico, aveva prescritto iniezioni di gestone. La paziente, sottoposta in seguito a un ricovero d'urgenza per perdite ematiche e insorgenza di febbre, aveva subito un aborto, con peggioramento dello stato di salute fino a un gravissimo shock settico, dal quale sono conseguiti perdita della capacità di procreare e insufficienza renale cronica, nonostante i trapianti di rene eseguiti.

SENTENZA

Il medico specializzando non esegue solo "ordini" e risponde delle sue attività anche se non è in grado di compierle: ha già la laurea in medicina e anche se con un'autonomia limitata se svolge attività mediche ne risponde penalmente.

([Sentenza Cassazione 26311/2019](#))

Di conseguenza, il medico specializzando che è chiamato a compiere delle attività che non è in grado di compiere, o che non si ritiene in grado di compiere, deve rifiutarne lo svolgimento. In caso contrario, se ne assume la responsabilità sotto tutti i punti di vista. Ci si trova, in sostanza, di fronte a un'ipotesi di **colpa per assunzione** che, come ricordato dalla stessa Corte di cassazione, è ravvisabile in colui che "cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento".

PENA INFLITTA

La casa di cura, il medico esecutore dell'amniocentesi (in quanto non avrebbe dovuto lasciare in altre mani, se non del suo stesso livello professionale, una sua paziente che aveva cominciato a seguire) e la specializzanda sono stati condannati in solido tra di loro, al pagamento di 3.543.190 euro oltre agli interessi legali.

Sentenza n°2

IL CASO IN SINTESI

Il Policlinico di Palermo autorizza l'apertura di un day hospital, dandogli la veste di "struttura semplice", con un solo medico strutturato. Lui e solo lui avrebbe dovuto prendersi cura del reparto che, sarà pure un "ospedale di giorno", ma impossibilitato a funzionare regolarmente con un solo medico, per di più universitario con i molteplici impegni accademici che tale status comporta. Ecco allora che l'intera gestione medica avviene per mano di specializzandi che, di fatto, gestiscono con un'autonomia praticamente totale il day hospital. Quindi un reparto viene gestito di fatto dagli specializzandi con la presenza sporadica, come si è appreso, del titolare della struttura semplice. Il tutto parte dall'errore di uno specializzando nella prescrizione della terapia che viene trascritta in un apposito modulo e inviata via fax all'unità che prepara i farmaci antineoplastici (ovviamente non a norma, con la presenza di una sola infermiera, senza farmacista). La prescrizione e la trascrizione prevedono la preparazione di 90 mg di Vinblastina (in luogo di 9 mg)

da prepararsi direttamente in siringa e da somministrarsi “in bolo”. La prescrizione anomala porta l’infermiera a interrompere il suo lavoro, a telefonare al reparto, dove risponde una specializzanda, che conferma il dosaggio e dà indicazioni operative – svuotare una soluzione fisiologica da 100 ml e riempirla di Vinblastina – all’infermiera addetta alla preparazione. Intercorre una telefonata tra l’infermiera e la coordinatrice che, informata della mancanza di parte del farmaco, provvede a ordinare il quantitativo mancante. Il composto viene preparato e inviato in reparto dove un’altra infermiera provvede alla somministrazione”.

SENTENZA

Tale autonomia, seppur vincolata, non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute; e se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le responsabilità (c.d. colpa per assunzione ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento). Pertanto sussiste la responsabilità professionale sia per i medici strutturati che per gli specializzandi". (Cass. pen., Sez. 4, 10.12.2009, n. 6215)

PENA INFLITTA

Lo specializzando è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione e 318.000€ di risarcimento.

QUALI SONO LE 2 POLIZZE PROPOSTE?

POLIZZA PER IL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA STIPULATA CON LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.

La polizza su misura per i medici specializzandi: riguarda la copertura RC Colpa Grave con la tutela legale di 50.000€ per sinistro.

Il costo annuale (premio assicurativo), diviso in tre massimali (1.5M, 3M e 5M), ha la doppia opzione di copertura per gli specializzandi che intendono svolgere TUTTE le attività compatibili con la formazione, tale "upgrade" può essere effettuato in qualsiasi momento pagando la semplice differenza.

Polizza in regime di "Claims made" con retroattività di 10 anni e garanzia postuma di 10 anni.

Polizza RC colpa grave con possibile estensione all'attività libero professionale

- La polizza RC COLPA GRAVE, concepita su misura per i medici specializzandi, e' dedicata alla copertura delle azioni di rivalsa esperite dalla Struttura Sanitaria Pubblica o Privata, nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge, per tutte le attività professionali svolte dall'Assicurato presso una struttura sanitaria Pubblica o Privata;
- Polizza in regime di "Claims made";
- Inclusiva di Deeming Clause (inclusa la possibilità di aprire il sinistro già all'atto della Comunicazione formale da parte della Struttura ex art. 13 Legge 24/2017);
- Retroattività 10 anni;
- Garanzia postuma 10 anni;
- Nessuna Franchigia;
- Compresi interventi di primo soccorso per motivi deontologici;
- Possibilità di estendere la copertura alle attività di libera professione del medico specializzando (Guardie mediche, sostituzioni MMG e pediatri di libera scelta, USCA ecc.) l'estensione alle attività di libera professione svolta dallo specializzando e' attivabile in qualsiasi momento;

MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA	PREMIO ANNUO COLPA GRAVE PUBBLICO+PRIVATO	PREMIO ANNUO COLPA GRAVE PUBBLICO+PRIVATO+LIBERA PROFESSIONE
€ 1.500.000,00 -	€ 169,00	€ 264,00
€ 3.000.000,00 -	€ 209,00	€ 304,00
€ 5.000.000,00 -	€ 219,00	€ 314,00

Polizza tutela legale in omaggio con Anaa Assomed:

AMBITI DI COPERTURA:

- PENALE
- CIVILE
- VERTENZE DI LAVORO CONTRATTUALE

PECULIARITA' :

- AVVOCATO DI LIBERA SCELTA senza alcuna limitazione territoriale
 - CONSULENTE DI PARTE DI LIBERA SCELTA senza alcuna limitazione territoriale
- MASSIMALE GRATUITO: Senza alcun onere e compreso nella quota associativa Sindacale:
€ 50.000,00 per sinistro, per Assicurato e per Anno Assicurativo.

Per stipulare la polizza [CLICCA QUI](#)

La polizza è riservata agli iscritti al Sindacato ANAAO (quota annuale 54€)
Per iscriversi al Sindacato [CLICCA QUI](#)

**POLIZZA PER IL MEDICO NEOLAUREATO UNDER 30 STIPULATA CON LLOYD'S
INSURANCE COMPANY S.A.**

La polizza su misura per il giovane medico non specialista e non specializzando che intende svolgere tutte quelle attività lavorative in cui è richiesta solo la laurea in medicina.

Unico Massimale previsto 1 milione di euro, nessuna franchigia.



Premio massimo:
€ 220,00

puoi ricevere:

**QUOTA ASSOCIATIVA
ANAAO € 35**

Polizza di Responsabilita' Civile professionale per il Medico Abilitato

- RC LIBERA PROFESSIONE (OBBLIGATORIA in base alla Legge n. 24/2017);
- Copertura per i danni arrecati a terzi in qualita' di Medico abilitato NON specializzato;
- Massimale € 1.000.000,00;
- No Retroattivita';
- Garanzia Postuma **GRATUITA** in caso di passaggio alla polizza colpa grave del medico specializzando, altrimenti pari al 200% del premio annuale;
- Nessuna Franchigia;

Per stipulare la polizza [CLICCA QUI](#)

La polizza è riservata agli iscritti al Sindacato ANAAO (quota annuale 35€)

Per iscriversi al Sindacato [CLICCA QUI](#)

CARATTERISTICHE DELLE POLIZZE PROPOSTE

LIMITE DI INDENNIZZO

E' l'importo massimo che verrà risarcito dalla Compagnia Assicuratrice in caso di danno.
Può essere stabilito per singolo sinistro o per annualità assicurativa.

GARANZIA POSTUMA

E' il periodo di tempo stabilito in polizza che prolunga il periodo di accoglimento delle richieste di risarcimento oltre la data di scadenza della copertura.


DATA DI RETROATTIVITA'

E' la data indicata in polizza, prima della quale gli eventi che hanno dato origine alla richiesta di risarcimento non sono coperti dall'Assicurazione.

OPERATIVITA' IN REGIME DI «CLAIMS MADE»

L'assicurazione vale per le **richieste di risarcimento** pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di assicurazione, e da questi **denunciate all'assicuratore durante il medesimo periodo**, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere **successivamente alla data di retroattività indicata in polizza** (ovvero durante il periodo di efficacia dell'assicurazione) e **non siano già noti all'assicurato**.

Periodo di efficacia dell'Assicurazione (se inserita la Retroattività)



QUANTO DURA LA POLIZZA?

Le polizze in convenzione hanno la scadenza fissa.

Per le adesioni con decorrenza compresa tra il 01/01 e il 30/06 la scadenza è fissa al 01 gennaio successivo (il premio proposto nel preventivo viene ricalcolato sulla base del periodo del preventivo stesso)

Per le adesioni con decorrenza compresa tra il 01/07 e il 31/12 la scadenza è fissa al 30 giugno successivo (il premio proposto nel preventivo viene ricalcolato sulla base del periodo del preventivo stesso)

Alla scadenza il contratto sarà automaticamente rinnovato per i successivi **12 mesi**, salvo disdetta e fermo restando il pagamento del premio.

È inoltre dedicato agli associati un **servizio gratuito** di consulenza on line e telefonica.

Garantisce un supporto, fornito da **qualificati professionisti** del settore, su tematiche assicurative connesse all'attività professionale dei nostri Assicurati, caratterizzato da informazione mirata, facilitazione all'accesso, adeguata modulistica.



Numero Verde attivo dal lunedì' al venerdì' dalle 08.30 alle 18.30
Indirizzo email: convenzioni@medicalbrokers.it